Tentori
Tax & Legal
Solutions

Via Giacomo Leopardi 7/D — 22036 Erba (CO)
info@tentoritls.it · www.tentoritls.it
P.IVA 04247490131

APPROFONDIMENTO

Per studi professionali
Internazionale e patrimonio

RISORSA

N. 37/2026
Aggiornata al 14/10/2026

Guida a DAC6 e DAC8: meccanismi transfrontalieri e cripto-attività

Per il professionista che assiste operazioni cross-border o clienti con cripto-attività: chi comunica, cosa, entro quando, e come cambiano i controlli.

La direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa è cresciuta per stratificazioni successive. Due capitoli interessano da vicino lo studio: la **DAC6**, recepita con il D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100, che impone di comunicare all'Agenzia delle Entrate i meccanismi transfrontalieri potenzialmente aggressivi; e la **DAC8**, recepita con il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, che dal periodo 2026 obbliga i prestatori di servizi per le cripto-attività a raccogliere e trasmettere i dati dei loro utenti.

Le due discipline hanno destinatari diversi. La DAC6 chiama in causa direttamente il consulente come *intermediario*. La DAC8 grava sulle piattaforme, ma per gli studi cambia lo scenario dei controlli sui clienti che detengono cripto-attività. Questa guida ricostruisce il quadro vigente a ottobre 2026, con un'avvertenza: dal 1° gennaio 2027 parte delle norme confluisce nei testi unici della riforma.

01 La DAC6 in sintesi: perché riguarda lo studio

Il D.Lgs. 100/2020 obbliga a comunicare all'Agenzia delle Entrate i **meccanismi transfrontalieri** che presentano almeno uno degli **elementi distintivi** (hallmark) elencati nell'Allegato 1. Il presupposto non è l'illiceità dell'operazione: è la presenza di indici di rischio fiscale che l'ordinamento vuole conoscere in anticipo. Il silenzio dell'Amministrazione dopo la comunicazione non vale come avallo del trattamento fiscale (art. 5, c. 3).

Un meccanismo è transfrontaliero quando riguarda l'Italia e almeno una giurisdizione estera e si verifica almeno una delle condizioni dell'art. 2, c. 1, lett. a): partecipanti non tutti residenti in Italia; doppia residenza; attività svolta all'estero tramite stabile organizzazione cui il meccanismo si riferisce; attività estera senza residenza né stabile organizzazione; idoneità ad alterare lo scambio automatico di informazioni o l'identificazione del titolare effettivo.

Le imposte interessate sono quelle cui si applica la direttiva 2011/16/UE: restano fuori IVA, dazi doganali, accise e contributi previdenziali obbligatori, mentre rientrano IRPEF, IRES con le addizionali, IRAP, ritenute a titolo d'imposta e imposte sostitutive (circolare n. 2/E del 10 febbraio 2021).

02 Chi deve comunicare: intermediario e contribuente

L'**intermediario** è chi elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione il meccanismo, oppure chi presta assistenza o consulenza sapendo, o avendo motivo ragionevole di concludere, che il meccanismo è

rilevante. È tenuto all'obbligo se è residente in Italia, vi ha una stabile organizzazione tramite cui presta il servizio, è costituito secondo la legge italiana o è iscritto a un'associazione professionale di servizi legali, fiscali o di consulenza in Italia (art. 2, c. 1, lett. c).

Il **contribuente** comunica in proprio quando manca un intermediario, quando l'intermediario non gli fornisce la prova di aver già comunicato, o quando l'intermediario è esonerato e lo informa dell'obbligo (art. 3, cc. 6-7). Con più contribuenti, l'obbligo grava su chi ha concordato il meccanismo con l'intermediario o, in mancanza, su chi ne ha gestito l'attuazione (art. 3, c. 8).

SITUAZIONE	EFFETTO	NORMA
Più intermediari sullo stesso meccanismo	Obbligo per ciascuno; esonero se si prova che le stesse informazioni sono già state comunicate da altro intermediario	art. 3, cc. 2-3
Informazioni ricevute dal cliente nell'esame della sua posizione giuridica o per la difesa in giudizio	Esonero dell'intermediario (segreto professionale)	art. 3, c. 4
Dalla comunicazione può emergere una responsabilità penale dell'intermediario o del contribuente	Esonero del soggetto interessato	art. 3, cc. 5 e 9
Intermediario esonerato ai sensi dei commi 4 o 5	Deve informare senza indugio l'altro intermediario cliente o, in sua assenza, il contribuente dell'obbligo a loro carico	art. 3, c. 6 (testo sostituito dal D.Lgs. 194/2025)
Obbligo in più Stati membri	Esonero se si prova la comunicazione ad altra autorità UE	art. 4

Da sapere. Il D.Lgs. 194/2025 ha riscritto il comma 6 dell'art. 3: l'intermediario esonerato per segreto professionale informa il proprio cliente se questo è un intermediario, altrimenti il contribuente, e non è più identificato nella comunicazione (art. 6, c. 1, lett. a). Il nuovo testo è in linea con la sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) dell'8 dicembre 2022, C-694/20, che aveva ritenuto incompatibile con la Carta dei diritti fondamentali l'obbligo dell'avvocato di informare gli altri intermediari non suoi clienti. Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2026.

03 Gli elementi distintivi e il test del vantaggio principale

L'Allegato 1 raggruppa gli elementi distintivi in cinque categorie. La lettura va fatta insieme al D.M. 17 novembre 2020 e alle circolari n. 2/E del 10 febbraio 2021 e n. 12/E del 13 maggio 2022.

CATEGORIA	CONTENUTO ESSENZIALE	TEST RICHIESTO
A — generici	Clausola di riservatezza sul vantaggio fiscale; compenso legato al vantaggio fiscale; documentazione o struttura standardizzata	Vantaggio principale + riduzione d'imposta

CATEGORIA	CONTENUTO ESSENZIALE	TEST RICHIESTO
B — specifici	Acquisto di società in perdita per utilizzarne le perdite; conversione di reddito in categorie meno tassate; operazioni circolari (round-tripping)	Vantaggio principale + riduzione d'imposta
C.1 b) 1), c), d)	Pagamenti deducibili infragruppo verso giurisdizioni a imposta nulla o quasi nulla, esenti o con regimi preferenziali	Vantaggio principale + riduzione d'imposta
C (altri)	Destinatario senza residenza o in giurisdizione non cooperativa; doppio ammortamento; doppio sgravio; trasferimenti di attivi con valori significativamente diversi	Solo riduzione d'imposta
D	Elusione dello scambio automatico sui conti finanziari; catene di titolarità non trasparenti	Nessun test: rileva sempre
E	Safe harbour unilaterali; beni immateriali di difficile valutazione; trasferimenti infragruppo di funzioni, rischi o attivi con EBIT annuo previsto del cedente, nel triennio successivo, inferiore al 50% di quello previsto senza il trasferimento	Solo riduzione d'imposta

Il **criterio del vantaggio principale** (art. 7 del D.M. 17 novembre 2020) è oggettivo: è soddisfatto quando il vantaggio fiscale conseguibile da contribuenti collegati all'Italia supera il 50% della somma tra vantaggio fiscale e vantaggi extrafiscali. Il vantaggio fiscale è la differenza tra le imposte dovute applicando il meccanismo e quelle dovute in sua assenza. Se un meccanismo integra insieme un hallmark soggetto al test e uno che non lo richiede, prevale quest'ultimo (circolare n. 2/E/2021, par. 4.4).

— Documentare per iscritto, per ogni operazione cross-border, la verifica degli hallmark e l'eventuale calcolo del rapporto tra vantaggi fiscali ed extrafiscali.

— Quantificare i vantaggi extrafiscali (finanziari, industriali, organizzativi) con elementi verificabili: sono il denominatore che decide il test.

— Ricordare che la categoria D prescinde da qualunque test: strutture con trust, fondazioni o veicoli senza sostanza in giurisdizioni diverse da quella dei titolari effettivi vanno esaminate con particolare attenzione.

04 Termini, contenuto della comunicazione e conservazione

Il termine è di **trenta giorni** (art. 7 D.Lgs. 100/2020), che per l'intermediario decorrono dal giorno successivo a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione per l'attuazione o ne è avviata l'attuazione, oppure dal giorno successivo a quello in cui ha prestato assistenza o consulenza. Per il contribuente informato dall'intermediario esonerato, i trenta giorni decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'informativa. Per i meccanismi commerciabili l'intermediario presenta una relazione periodica di aggiornamento ogni tre mesi.

Le modalità sono fissate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 364425 del 26 novembre 2020. Il contenuto minimo è previsto dall'art. 6: identificazione di intermediari (non esonerati) e contribuenti e delle imprese associate, hallmark presenti, sintesi del meccanismo con il nome con cui è comunemente noto e ogni informazione utile a valutare il rischio fiscale, data di avvio dell'attuazione, norme

nazionali che fondano l'obbligo, valore del meccanismo, giurisdizioni e altri soggetti potenzialmente interessati. L'intermediario comunica le informazioni nei limiti di quanto conosce o possiede.

ADEMPIMENTO	TERMINE	RIFERIMENTO
Comunicazione dell'intermediario	30 giorni dalla messa a disposizione, dall'avvio dell'attuazione o dalla consulenza	art. 7, c. 1
Comunicazione del contribuente dopo l'informativa dell'intermediario esonerato	30 giorni dal giorno successivo all'informativa	art. 7, c. 3
Relazione periodica sui meccanismi commerciabili	Ogni tre mesi	art. 7, c. 2
Conservazione della documentazione	Fino al 31 dicembre del 5° anno successivo alla comunicazione; del 7° in caso di omissione	art. 11

05 Sanzioni DAC6 dopo la riforma

L'art. 12 del D.Lgs. 100/2020 rinvia alla sanzione dell'art. 10, c. 1, D.Lgs. 471/1997 (violazione degli obblighi degli operatori finanziari): **aumentata della metà** per l'omessa comunicazione, **ridotta della metà** per la comunicazione incompleta o inesatta. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione base dell'art. 10, c. 1, è stata ridotta dal D.Lgs. 87/2024 a un intervallo da € 1.500 a € 15.000 (in precedenza da € 2.000 a € 21.000).

VIOLAZIONE	SANZIONE BASE ART. 10, C. 1, D.LGS. 471/1997	CORRETTIVO ART. 12 D.LGS. 100/2020	INTERVALLO RISULTANTE
Omessa comunicazione	da € 1.500 a € 15.000	+50%	da € 2.250 a € 22.500
Comunicazione incompleta o inesatta	da € 1.500 a € 15.000	−50%	da € 750 a € 7.500

> **Attenzione.** L'obbligo grava su ciascun soggetto coinvolto (art. 3, c. 2): con più intermediari, chi non può provare la comunicazione altrui resta obbligato in proprio ed è esposto alla sanzione. Il fascicolo di ogni operazione dovrebbe contenere la ricevuta della comunicazione o la prova dell'esonero.

06 La DAC8: scambio automatico sulle cripto-attività

Il D.Lgs. 194/2025 recepisce la direttiva (UE) 2023/2226 e si applica dal 1° gennaio 2026 (art. 20). Il capo III introduce lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulle cripto-attività, mentre il capo II modifica il D.Lgs. 29/2014, il D.Lgs. 100/2020 (DAC6), il D.Lgs. 32/2023 (DAC7, piattaforme digitali) e la L. 95/2015 (FATCA e scambio sui conti finanziari).

Sono obbligati i **prestatori di servizi per le cripto-attività** autorizzati in Italia ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) o che operano in Italia a seguito di notifica, e gli altri prestatori collegati all'Italia per residenza, costituzione, gestione o sede abituale di attività, salvo che adempiano in un'altra giurisdizione con obblighi sostanzialmente equivalenti (art. 7). I prestatori applicano procedure di adeguata verifica fiscale sugli utenti, basate su autocertificazioni della residenza fiscale (artt. 8-12).

ELEMENTO	REGOLA	RIFERIMENTO
Primo periodo di riferimento	Dal 1° gennaio 2026	art. 13, c. 1, D.Lgs. 194/2025
Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Entro il 30 giugno dell'anno successivo; prima scadenza 30 giugno 2027	art. 13, c. 1; provv. AdE 22 giugno 2026
Dati comunicati	Identità, residenza, NIF dell'utente e delle persone che esercitano il controllo; per ogni tipo di cripto-attività: importi aggregati, unità e numero di operazioni per acquisti, cessioni, scambi, pagamenti al dettaglio, trasferimenti, trasferimenti verso indirizzi non riconducibili a prestatori	art. 13
Utente inadempiente	Dopo due solleciti e 60 giorni dalla prima richiesta, il prestatore impedisce le operazioni	art. 14, c. 1
Conservazione	Fino al 31 dicembre del 10° anno successivo alla comunicazione dovuta	art. 14, c. 2
Sanzioni	Quelle per gli operatori finanziari dell'art. 10, c. 1-bis, D.Lgs. 471/1997; dal 2027 art. 35, c. 2, D.Lgs. 173/2024	art. 14, c. 3

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026 ha definito registrazione, formato e invio telematico dei dati. Il prestatore che adempie in un altro Stato membro deve comunque inviare una notifica annuale all'Agenzia.

07 Cosa cambia per lo studio che assiste i clienti

La DAC8 non introduce nuovi adempimenti dichiarativi per il contribuente persona fisica (che deve però fornire al prestatore le autocertificazioni richieste), ma rende visibili all'Amministrazione, attraverso lo scambio tra autorità, le posizioni detenute presso exchange e custodi, anche esteri. I dati potranno essere incrociati con quadro RW, imposta sul valore delle cripto-attività e plusvalenze dichiarate. Per lo studio è il momento di verificare gli anni pregressi dei clienti, prima che le informazioni arrivino.

- Raccogliere dai clienti l'elenco di exchange, wallet custodial e non custodial e i report annuali delle piattaforme.
- Confrontare i dati con quanto dichiarato nei quadri RW e RT delle annualità ancora accertabili.
- Avvisare i clienti che le piattaforme chiederanno autocertificazioni sulla residenza fiscale e che, in mancanza, le operazioni possono essere bloccate.
- Per le operazioni straordinarie e le riorganizzazioni cross-border, inserire nella lettera d'incarico la ripartizione dei ruoli DAC6 tra i consulenti coinvolti e la consegna delle prove di comunicazione.
- Tenere un registro interno delle valutazioni DAC6, anche negative, con la motivazione.

Dal 2027. Il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (testo unico adempimenti e accertamento) abroga, con effetto dal 1° gennaio 2027, gli artt. da 1 a 11 del D.Lgs. 100/2020; la disciplina DAC6 confluisce negli artt. da 201 a 209 del testo unico. Dal 2027 vanno quindi utilizzati i nuovi riferimenti normativi.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalle direttive (UE) 2018/822 e 2023/2226

D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 100, artt. 2-12 e Allegato 1

D.M. 17 novembre 2020

Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 364425 del 26 novembre 2020

Circolari Agenzia delle Entrate n. 2/E del 10 febbraio 2021 e n. 12/E del 13 maggio 2022

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 10

D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026 (DAC8)

Corte di giustizia UE, sentenza 8 dicembre 2022, C-694/20

D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, allegato, artt. 201-209 (dal 1° gennaio 2027)

Lavoriamo anche *con gli studi*

Supporto su operazioni straordinarie, pratiche complesse e gestione degli adempimenti: in collaborazione, nel rispetto del rapporto con il vostro cliente.

Tentori TLS · www.tentoritls.it/prenota · info@tentoritls.it · +39 031 547 8406

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.